

ORDINANZA n. 51

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita per asporto in bottiglie, contenitori e bicchieri in vetro di alcolici di ogni gradazione nel Comune di Ischia dopo le ore 23.00.

IL VICE SINDACO

PREMESSO che con precedente ordinanza n. 137 del 4.08.2014 avente ad oggetto “Divieto di somministrazione e vendita per asporto in bottiglie, contenitori e bicchieri in vetro di alcolici di ogni gradazione nel Comune di Ischia dopo le ore 23.00” si procedeva a stabilire il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro presso gli esercizi pubblici (bar – ristoranti – discopub – discoteche), gli esercizi di vicinato al dettaglio alimentare nonché presso le attività artigianali autorizzate alla vendita delle bevande dalle ore 23,00 e fino all’orario di chiusura dei predetti esercizi commerciali in tutto il Comune di Ischia con efficacia per l’anno 2014 dalla data di pubblicazione della medesima ordinanza specificatamente dal 4 agosto 2014 fino al 15 settembre 2014 mentre per gli anni successivi dal 1° luglio al 15 settembre;

RITENUTO, fermi i divieti e le disposizioni in essa contenute di dover estendere le prescrizioni all’arco temporale compreso tra il giovedì 2 aprile 2015 e mercoledì 8 aprile 2015 nonché successivamente al periodo compreso tra il giovedì antecedente la Pasqua e il mercoledì successivo, in considerazione della circostanza che tali periodi segnano per l’isola di Ischia l’inizio della stagione turistica con una significativa concentrazione di avventori dei locali notturni e dei disco pub in orari notturni;

RITENUTO altresì che le previsioni dell’ordinanza possano essere estesi anche a tutti i fine settimana (venerdì, sabato e domenica) compresi tra il periodo pasquale e il 15 settembre di ciascun anno;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il comma 7 dell’art.50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO l'art. 54 come sostituito dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92 come modificato dalla Legge di conversione, contenente "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e disciplinante i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica*";

VISTA la Legge 30 marzo 2001, n.125;

CONSIDERATO che, nel corso della stagione turistica, sovente si verificano soprattutto nelle ore notturne, assembramenti presso gli esercizi pubblici (bar-ristoranti disco pub - discoteche) nonché presso gli esercizi di vicinato al dettaglio alimentare, e che l'abuso di alcolici da parte dei giovani avventori può generare episodi di violenza nel cui ambito l'uso di bicchieri, contenitori e bottiglie di vetro, rappresenta un pericolo gravissimo per la incolumità e la sicurezza degli avventori e dei passanti a causa del maggior afflusso di giovani tra i quali numerosi minorenni;

CONSIDERATO che a fronte dell'aumento del consumo di alcool fra giovanissimi, spesso minori, che desta notevoli preoccupazioni, è compito dell'Amministrazione adottare ogni iniziativa volta quantomeno a disincentivare il consumo di alcolici e superalcolici soprattutto nelle ore notturne;

TENUTO CONTO che al pericolo per la salute pubblica derivante dall'abuso di bevande alcoliche si aggiunge il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, aggravato dalla presenza di numerose bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro abbandonati lungo le strade, che pregiudicano il decoro e l'igiene urbana;

RITENUTO necessario, al fine di prevenire e contrastare comportamenti che creano rischi per l'incolumità delle persone e di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, determinando lo scadimento della qualità urbana, di limitare alle ore 23,00 l'orario entro il quale è permessa la vendita per asporto in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro di alcolici di ogni gradazione in tutto il Comune di Ischia;

CONSIDERATO che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Napoli Area I OSP per quanto di competenza;



ORDINA

E' vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro presso gli esercizi pubblici (bar – ristoranti – discopub – discoteche), gli esercizi di vicinato al dettaglio alimentare nonché presso le attività artigianali autorizzate alla vendita delle bevande dalle ore 23,00 e fino all'orario di chiusura dei predetti esercizi commerciali in tutto il Comune di Ischia.

E' vietata la somministrazione di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro presso gli esercizi pubblici titolari di autorizzazioni di tipo "C" e di tipo "A" e "B" con annessa attività di intrattenimento danzante dalle ore 23,00 e fino all'orario di chiusura dei predetti esercizi commerciali nei locali autorizzati al trattenimento danzante in tutto il Comune di Ischia.

E' consentita la somministrazione e il consumo delle bevande alcoliche e superalcoliche in vetro all'interno del locale, sulle pertinenze esterne private e/o sulle pertinenze esterne sul suolo pubblico debitamente autorizzate con obbligo di vigilanza a carico del titolare dell'esercizio commerciale. E' altresì consentita la vendita per asporto laddove la consegna delle citate bevande presso il domicilio privato avviene a cura degli anzidetti esercizi commerciali.

Il presente provvedimento ha efficacia tra il giovedì 2 aprile 2015 e mercoledì 8 aprile 2015 nonché successivamente al periodo compreso tra il giovedì antecedente la Pasqua e il mercoledì successivo a tutti i fine settimana (venerdì, sabato e domenica) compresi tra il periodo pasquale (da giovedì santo fino al mercoledì successivo) e il 15 settembre di ciascun anno.

Il Presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Della adozione della presente ordinanza sarà data notizia attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune e sugli organi di informazione locale.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle Associazioni di Categoria perché ne curino la massima diffusione.

SANZIONI

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali" come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell'art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge

24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata e determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per la quiete pubblica, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

La Polizia Municipale è tenuta all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorso al Prefetto, ai sensi del D.P.R 24.11.1971, n.1199, al TAR della Campania e Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 30, 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

Ischia, - 2 APR. 2015



Il vice Sindaco
del Comune di Ischia
dr Carmine Barile

Carmine Barile